



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
 PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD
 Circ. n. 326

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente
Classi quinte diurno e serale
Al personale ATA

Oggetto: Esame di Stato 2019/20: svolgimento e valutazione - OM n. 10 del 16 maggio 2020

Il 16 maggio 2020 è stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione l'**OM n. 10** concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Tutti i documenti ufficiali di riferimento sono pubblicati sul sito del MI al seguente link <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita>.

Di seguito riportiamo le principali indicazioni in essa contenute, relative allo svolgimento della prova d'esame e alla sua valutazione complessiva.

La prova si svolgerà **in presenza**, ad eccezione dei casi di cui all'art. 7 dell'OM e salvo disposizioni successive correlate all'emergenza, secondo le modalità organizzative già indicate nel [Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado](#) - pubblicato sul sito del MI - di cui si forniranno in seguito i dettagli operativi e organizzativi adottati dall'Istituto di concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione.

Articolo 2 - (Inizio della sessione d'esame)

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione **ha inizio** il giorno **17 giugno 2020** alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui.

Si precisa che il calendario dei colloqui sarà predisposto dalla commissione d'esame.

Articolo 7 - (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I **candidati** degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque **impossibilitati** a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico - o il presidente della commissione - dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Il **Documento del consiglio di classe (Articolo 9 OM)**, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame (nonché i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio e le eventuali modalità con le quali è stato attivato il CLIL) sarà **pubblicato entro il 30 maggio 2020** all'albo on line sul sito di istituto.

Articolo 10 - (Credito scolastico)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un **massimo di sessanta punti** di cui **diciotto** per la **classe terza**, **venti** per la **classe quarta** e **ventidue** per la **classe quinta**.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'**allegato A** alla presente ordinanza.

[...]

Di seguito le tabelle di cui all'allegato A, relative alle sole classi quinte a.s. 2019/20:

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

In particolare, per le **classi del corso serale**, nell'art. 10 si specifica:

Articolo 10 - (Credito scolastico)

- [...]
8. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,
- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.
 - b) il credito maturato nel **secondo periodo didattico** è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è **moltiplicato per due** e assegnato allo studente in misura comunque **non superiore a 39 punti**.
 - c) il credito maturato nel **terzo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'[allegato A](#) alla presente ordinanza, in misura **non superiore a 21 punti**.

Articolo 16 - (Prova d'esame)

1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un **colloquio**, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
 - c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il **materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare**. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Articolo 17 - (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

1. L'esame è così articolato e scandito:
 - a) discussione di un **elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L'argomento è **assegnato a ciascun candidato** su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime **entro il 1° di giugno**. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato è **trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno**. [...];

- b) **discussione di un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di **lingua e letteratura italiana** durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 9;
- c) **analisi**, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla commissione** ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- d) **esposizione** da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'**esperienza di PCTO** svolta nel corso del percorso di studi;
- e) **accertamento delle conoscenze e delle competenze** maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "**Cittadinanza e Costituzione**".
2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia **CLIL**, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della **durata complessiva indicativa di 60 minuti**.
[...]
6. La commissione dispone di **quaranta punti** per la **valutazione del colloquio**. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i **criteri di valutazione** stabiliti all'**allegato B**.

In particolare, per le **classi del corso serale**, nell'art. 17 si specifica:

Articolo 17 - (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

- [...]
4. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
- a) i candidati, il cui **percorso di studio personalizzato** (PSP), definito nell'ambito del **patto formativo individuale** (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
- b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da **valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale**, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.
[...]

Relativamente ai **candidati con disabilità (Articolo 19)** la sottocommissione, nello svolgimento dell'esame, terrà conto di quanto disposto nel PEI, così come, per i **candidati con DSA (Articolo 20)**, la sottocommissione terrà conto di quanto disposto nel PDP.

Articolo 23 - (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

[...]

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al **colloquio**, per un **massimo** di **quaranta** punti, e dei punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato, per un **massimo** di **sessanta** punti.

3. Il **punteggio minimo complessivo** per superare l'esame di Stato è di **sessanta centesimi**.

[...]

Sempre nell'articolo 23 è specificato, nei commi successivi, che:

- *la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio **fino a un massimo di cinque punti**, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 8, lettera b ("in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti") in base a criteri definiti dalla sottocommissione stessa. (comma 4)*
- *la sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la **lode** (comma 5) a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:*
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;*
 - b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.*

Si ricorda che ulteriori disposizioni saranno comunicate attraverso il sito istituzionale o nella bacheca del registro elettronico o attraverso la mail di istituto.

Il Dirigente Scolastico

Patrizia Giaveri

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*